

<p>DIFFORMITA' DOCUMENTI GARA: I SERVIZI DI BANDO SONO DIVERSI DA QUELLI PREVISTI NEL CAPITOLATO. ALL'INTERNO DEL PUNTO "E) DEL CAPITOLATO SI TROVA UN SERVIZIO "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI", PAG. 8 E 9, NON ELENcato NELLE CATEGORIE E NEI SERVIZI DI BANDO. SONO QUINDI SERVIZI OBBLIGATORI QUELLI DELLA RISCOSSIONE? SI CHIEDE UN CHIARIMENTO AL RIGUARDO, ANCHE PER CHIARIRE LA NATURA DEL BANDO, CONCESSIONE SERVIZI DI RISCOSSIONE O APPALTO SERVIZI?</p>	<p>DIFFORMITA: Non si evidenzia alcuna difformità in quanto le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati. Costituisce ormai giurisprudenza comune che ai concorrenti è necessariamente richiesta la lettura complessiva e globale di tutte le regole di partecipazione, poste nei documenti di cui sopra detto. Il rinvio al Capitolato, tra l'altro è costante e continuativo essendo costituendo questo un'esplicitazione di dettaglio di quanto richiesto dalla gara stessa. Per mera dimenticanza non è citato il codice: 79940000-5 relativo ai Servizi di organismi di riscossione.</p> <p>NATURA DEL BANDO: Trattasi di concessione di servizi ex art. 30 del 163/2006. La concessione di servizi è il contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi e di sfruttare economicamente il servizio e in tale diritto accompagnato da un prezzo. La distinzione attiene dunque alla struttura del rapporto, che nell'appalto di servizi intercorre tra due soggetti, essendo la prestazione a favore dell'amministrazione, mentre nella concessione di servizi pubblici intercorre tra tre soggetti, nel senso che la prestazione è diretta agli utenti.</p>
<p>PARZIALITA': IN CAPITOLATO SONO PREVISTI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E VALUTAZIONE CON SPECIFICHE E NOMINATIVE CERTIFICAZIONI PRIVATE PROFESSIONALI NONCHE' REQUISITI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE, TALI RICHIESTE OLTRE AD ESSERE EVIDENTEMENTE NON IMPARZIALI NON SONO ESPLICATE NE' IN BANDO NE' IN DISCIPLINARE. SI PUO' CHIARIRE TALE DIFFORMITA'?</p>	<p>DIFFORMITA': vedi risposta precedente.</p> <p>PARZIALITÀ REQUISITI: In materia di requisiti di ammissione alle gare di appalto della Pubblica amministrazione le norme regolatrici, sia comunitarie che interne, prevedono fattispecie elastiche, strutturate su concetti non tassativi, ma indeterminati, che implicano, per la loro definizione da parte dell'interprete, un rinvio alla realtà sociale, con la conseguenza che in sede di bando di gara l'Amministrazione appaltante ben può autolimitare il proprio potere discrezionale di apprezzamento mediante apposite clausole, rientrando nella sua discrezionalità la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo il limite della Logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti, e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito. La natura dell'istituto della concessione (ex.art.30) prevede la traslazione della responsabilità dall'Ente pubblico al soggetto privato concessionario. Data l'importanza fondamentale dei servizi trattati che se mal gestiti paralizzerebbero l'intero funzionamento dell'Ente Locale è sembrato opportuno, a questa stazione appaltante, aggiungere tra i requisiti richiesti quelli che avrebbero potuto meglio garantire all'Amministrazione stessa una partecipazione di concorrenti altamente qualificati, di altissima idoneità e professionalità</p>

	<p>riferibili all'oggetto del bando. E' giurisprudenza comune che il "requisito della territorialità" è legittimo ove sia correlato con le precipue esigenze organizzative della stazione appaltante, direttamente correlato all'esigenza di garantire un coordinamento tra concorrenza e tutela di specifiche necessità della p.a. nonché a quello di strumentalità del requisito di localizzazione rispetto al servizio oggetto dell'appalto. In questo caso appare evidente che la presenza continuativa sul territorio, unita ad una profonda conoscenza degli uffici pubblici comunali è fattore chiave per la creazione di quel rapporto sinergico finalizzato al servizio di tutoraggio, accompagnamento, formazione ed in genere assistenza tecnica continuativa atta a potenziare/sviluppare i servizi erogati ed erogabili in modalità telematica. Il tutto dovrà avvenire con un costante affiancamento di dipendenti pubblici comunali e di personale del concessionario.</p> <p>D'altro canto è giurisprudenza comune che appaiono irrazionali ed illogiche le clausole del bando che attribuiscono una parte rilevante del punteggio a requisiti specifici, fattispecie assolutamente non rinvenibile nel presente bando dove ciascun requisito vede l'attribuzione di 1 punto su 70, quindi appare evidente che è volontà della stazione appaltante avere un'offerta complessivamente di elevata qualità e non discriminatoria in ordine a specifici requisiti.</p>
<p>A NORMA CAPITOLATO (PAG.25/26) IL COMPENSO (€778.689,00) DEVE ESSERE RIDOTTO DI UN CANONE CONCESSORIO PARI A 61.671,50 PER 5 ANNI (€ 308.357,50) RESO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE NON FINANZIATO DALL'UE. QUINDI IL COMPENSO REALE PER LA GARA SARA' DATO DALLA DIFFERENZA CIOE' € 470.331,50 E' CORRETTO? A QUESTO PUNTO, VISTO CHE IL PROGRAMMA 4.2.2.3 DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA UE SCADE A GIUGNO DEL 2015, COME SARANNO LIQUIDATE LE SOMME?</p>	<p>In merito all'importo di €.778.689 esso costituisce il "prezzo" della concessione. Occorre però procedere ad una differenziazione tecnica dal tema "puro" della concessione con il fatto che le risorse messe a disposizione dalla stazione appaltante siano a carico del finanziamento 4.2.2.3.</p> <p>In particolare possiamo intravedere una procedura più ampia della concessione di servizi con cui la stazione appaltante ricerca un concessionario che possa "attuare" il programma dei servizi previsti a carico del CST sgravando, o per meglio dire, assistendo gli Enti Locali nello sviluppo e nell'erogazione di detti servizi.</p> <p>Ricompreso nei servizi generali di competenza del CST (previsti da apposita normativa) vi è il finanziamento ottenuto sulla linea 4.2.2.3, esso costituisce un di cui della generale erogazione di servizi a carico del CST.</p> <p>In effetti solo alcuni servizi potrebbero essere garantiti dal finanziamento e quindi non sarebbe stato possibile attivare il CST nella sua totalità (avremmo avuto sia limitazioni nel numero dei servizi erogabili, ovvero solo quelli esplicitamente previsti nella misura finanziata, sia nei comuni coinvolgibili, ovvero solo quello ricompresi nell'area di riferimento finanziata).</p> <p>L'amministrazione ha inteso ricercare un partner che si accolli la responsabilità di prestare per un periodo di 5 anni l'assistenza tecnica ai comuni del CST e a questo partner (il concessionario) fa esplicita richiesta di proporre un'insieme di soluzioni tecniche e procedurali atte ad affrontare</p>

	<p>compiutamente tutti i servizi potenzialmente erogabili dal CST. A questo però impone il concetto di “USO PUBBLICO” limitandone le possibilità in termini di business realizzabile, questa limitazione è consentita dalla normativa dietro pagamento di un “prezzo”, tale prezzo è rappresentato dal finanziamento ottenuto.</p> <p>Quindi il concessionario dovrà provvedere a pianificare le proprie azioni in rapporto ad un duplice aspetto: 1) assistenza tecnica generale su tutti i servizi per un periodo di 5 anni; 2) attuazione del progetto 4.2.2.3 finanziato secondo i tempi previsti nell'apposito cronoprogramma. In tema di erogazione delle somme si esplicita che le somme legate al finanziamento seguono quanto esplicitamente previsto nel protocollo di attuazione firmato dal Comune capofila di Sant'Alessio Siculo e l'assessorato al Bilancio della Regione Siciliana.</p>
<p>LA FORMULA DELL'OFFERTA ECONOMICA PRESENTA UN'ANOMALIA, OVVERO MAGGIORE E' L'IMPORTO OFFERTO E MAGGIORE E' IL PUNTEGGIO ASSEGNATO. OFFRENDO IL VALORE DELLA BASE D'ASTA SI OTTENGONO 378,8 PUNTI DOVE IL VALORE MASSIMO DA ATTRIBUIRE ALL'OFFERTA ECONOMICA E' DI 30 PUNTI. SI RICHIEDE UN CHIARIMENTO IN PROPOSITO.</p>	<p>La formula è corretta, essa prevede che il concorrente specifici quanto è disposto ad accollarsi della somma prevista nel bilancio preventivo approvato dai comuni aderenti al CST, i 30 punti sono proporzionali alla quota offerta (es. €. 0,00 ovvero 0% di €.61.671,50=0 punti; €.30.835,75 ovvero 50% di €.61.671,50=15 punti, €.61.671,50 ovvero 100% di €.61.671,50=30 punti)</p>